



84/05/2011

R. G. R. 153/11 (riunificato)

La società “ ”, esercente l’attività di servizi di pulizie, in persona del proprio legale rappresentante, in data 26.01.2011, riceve notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso, dell’avviso di accertamento n. relativo ad imposte Iva ed Irap per l’anno 2005.

Tale atto ha come fonte d’innescio la rilevazione dello scostamento dalle risultanze dello studio di settore TG70U presentato dalla società in allegato alla dichiarazione dei redditi.

In particolare, il predetto strumento presuntivo di controllo relativo all’attività esercitata dalla società ricorrente, in base ai dati indicati e compilati dalla stessa, ha calcolato un ricavo puntuale di riferimento ad Euro 334.896,00 a fronte di ricavi dichiarati pari ad Euro 307.095,00 evidenziando, pertanto, uno scostamento rispetto al ricavo puntuale pari ad Euro 27.785,00 e, quindi, la posizione di non congruità rispetto allo studio stesso.

Le argomentazioni addotte dal contribuente a seguito della risposta al questionario, allo stesso notificato dall’Ufficio in data 02.04.2008, non hanno fornito le idonee ragioni dello scostamento, così come non sono state ritenute sufficienti, al fine della giustificazione dello scostamento dei ricavi, le giustificazioni avute a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione e di conseguente invito a comparire ex art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 2 18/97 n. prot. n. 39526 notificato in data 30.08.2010.

L’Ufficio, tenuto conto dei dati esposti nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore, ha considerato l’attività di impresa della società ricorrente come appartenente al gruppo omogeneo n. 10 che riguarda : “ imprese specializzate nella pulizia di condomini e/o abitazioni “ .-

Al fine di ricondurre ad unità la molteplicità dei dati raccolti, si è proceduto al calcolo del ricavo medio ponderato, incontrando tanta difficoltà laddove sulle fatture non sono state indicate la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione, portando, tuttavia, il ricavo medio ora ad Euro 17,06 con ciò elevando i ricavi complessivi di manodopera, pur tuttavia concedendo un abbattimento pari al 5% per i dipendenti e del 10% per i due soci, ad un totale complessivo pari ad Euro 328.042,20 .- A tale dato ha aggiunto il costo del venduto mediante l’applicazione di un ricarico del 15%, per un importo di Euro 5.783,15.-

Da rilevare che anche i ricavi per l’anno precedente e quello seguente sono risultati inferiori a quelli stimati dallo studio di settore, con ciò rilevando il contesto di antieconomicità d’impresa.-

In conseguenza a ciò, l’Ufficio ha emesso altri avvisi in capo ai due soci sigg.ri e , rideterminando il reddito di partecipazione in base all’art. 5 del D.P.R. 917/86 e



84/05/2011

contestando il mancato versamento di imposte Irpef - Addizionali e Contributi previdenziali, sempre per il 2005.-

Le parti, con separati ricorsi, propongono tempestivi ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, in quanto illegittimi ed ingiusti per i seguenti motivi stante : - la violazione dei principi del giusto procedimento e cooperazione tra Amministrazione e contribuente per non aver validamente instaurato il contraddittorio preventivo ; - il difetto di motivazione non essendo descritte le ragioni, in base alle quali, l'ente accertatore non ha tenuto in considerazione le ragioni addotte dal contribuente ; - l'accertamento fondato su studio di settore che, oltre ad essere erroneamente compilato dall'Ufficio, costituisce presunzione semplice tale da non intercettare la realtà operativa di parte ricorrente ; - l'inconsistenza della contestazione basata sulla pretesa violazione dell'art. 21 del D.P.R. 633/72 ; - errata nel merito la ricostruzione del ricavo in base al prezzo medio orario ; - l'illegittimità delle sanzioni irrogate .-

Chiedono l'accoglimento dei ricorsi con la vittoria delle spese di lite.

L'Ufficio, regolarmente costituitesi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato laddove dalla ricostruzione dei ricavi è emerso che la società ricorrente, nell'anno d'imposta 2005, ha omesso la contabilizzazione di ricavi, conseguiti ai sensi dell'art. 85, comma 1, del TUIR per l'importo di Euro 26.631,00 che vengono recuperati ai fini delle maggiori imposte con gli avvisi impugnati.

Chiede il rigetto dei ricorsi riuniti con la condanna delle parti al pagamento delle spese di giudizio.

Osserva

La Corte di Cassazione, con una serie di sentenze a Sezioni Unite, datate 18.12.2009 (n. 26635 - 26636 - 26637 e 26638) ha definitivamente fissato alcuni validi principi di diritto in materia di accertamenti fondati sullo studio di settore.

Le sentenze motivano : " Si può, pertanto, affermare il seguente principio di diritto : la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai solo standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente pena la nullità dell'accertamento, con cui il contribuente (che può restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione di questo suo atteggiamento) esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese".-



84/05/2011

Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, la gravità precisione e concordanza della presunzione nasce proceduralmente in esito al contraddittorio. - Quest'ultimo deve essere attivato a pena di nullità dell'atto di accertamento successivo.

Nel caso di specie, non c'è mai stato alcun contraddittorio, laddove, a seguito di tre incontri con il rappresentante dell'Ufficio, la parte produceva delle memorie che, a detta del funzionario, venivano poi valutate.

Purtroppo tali valutazioni non furono mai state effettuate od almeno, la parte non ne mai avuto notizia.-

Tale presa di posizione si riflette inevitabilmente sulla stessa carenza di motivazione dell'atto di accertamento.

Nel merito, la pretesa dell'Ufficio di determinare il prezzo medio addebitato alla clientela in base ad un campione di 35 ore sulle oltre 19.000 lavorate appare, di per sé, inevitabilmente destinata a risultati erronei. Inoltre l'aver compreso nel cumulo ore anche quelle prestate dalle socie (amministratrici) pur con una riduzione del 10%, rispettivamente di 69 e 56 anni, le quali non si dedicano alle pulizie bensì all'organizzazione dei lavori, appare una forzatura al fine di giungere ad un prezzo orario più elevato.

Né può essere prova di sottofatturazione la sola incongruenza dei ricavi reiterata nel tempo, laddove la stessa non è provata.

Ogni altra istanza ed eccezione disattesa, la Commissione accoglie il ricorso avverso l'avviso di accertamento proposto dalla società per le imposte Iva ed Irap e, conseguentemente, accoglie i ricorsi proposti dai singoli soci per le imposte Irpef ed Addizionali.

Condanna altresì l'Agenzia delle Entrate, vista la totale soccombenza, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 600,00 per ognuna delle parti convenute.

Per questi motivi

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e condanna l'Amministrazione finanziaria a rifondere ai ricorrenti le spese processuali calcolate forfettariamente in Euro 600 (seicento) per ognuna delle parti.

Treviso li 24.06.2011

L'estensore


il presidente